



COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA D'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 in data 19/12/2018

Modificato e riapprovato nel nuovo testo con Delibera Consiglio Comunale n. 6 in data 08/04/2020

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Classificazione del Comune	pag. 3
Art. 3 – Gestione dell’imposta e delle affissioni – Funzionario Responsabile	pag. 3
Art. 4 – Tariffe e maggiorazioni	pag. 3
TITOLO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA E PER LE AFFISSIONI	pag. 4
Art. 5 – Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni	pag. 4
Art. 6 – Piano generale degli impianti. Criteri per la realizzazione	pag. 4
Art. 7 – Superficie degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni	pag. 4
Art. 8 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	pag. 5
Art. 9 – Impianti privati per affissioni dirette	pag. 5
Art. 10 – Spazi privati per le affissioni	pag. 5
Art. 11 – Autorizzazioni	pag. 5
Art. 12 – Competenza al rilascio dell’autorizzazione	pag. 6
Art. 13 – Richiesta di autorizzazione	pag. 6
Art. 14 – Rilascio dell’autorizzazione	pag. 6
Art. 15 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione	pag. 7
Art. 16 – Limitazioni e divieti	pag. 7
Art. 17 – Pubblicità effettuata in spazi ed aree comunali	pag. 8
Art. 18 – Anticipata rimozione	pag. 8
Art. 19 – Pubblicità effettuata in difformità a Leggi e Regolamenti	pag. 8
Art. 20 – Materiale pubblicitario abusivo	pag. 8
TITOLO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’	pag. 9
Art. 21 – Presupposto dell’imposta	pag. 9
Art. 22 – Soggetto passivo	pag. 9
Art. 23 – Modalità di applicazione dell’imposta	pag. 9
Art. 24 – Insegne d’esercizio. Definizione	pag. 9
Art. 25 – Insegne d’esercizio. Criteri di valutazione e modalità d’esenzione	pag. 10
Art. 26 – Dichiarazione	pag. 10
Art. 27 – Pagamento dell’imposta	pag. 11
Art. 28 – Rimborsi e compensazione	pag. 11
Art. 29 – Riduzioni dell’imposta	pag. 11
Art. 30 – Esenzioni dall’imposta	pag. 12
TITOLO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 12
Art. 31 – Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 12
Art. 32 – Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 12
Art. 33 – Modalità delle pubbliche affissioni	pag. 12
Art. 34 – Pagamento del diritto	pag. 13
Art. 35 – Riduzioni del diritto	pag. 13
Art. 36 – Esenzioni dal diritto	pag. 13
TITOLO V – MISURE PER CONTROLLARE IL FENOMENO DELL’ABUSIVISMO PUBBLICITARIO E PER FAVORIRNE L’EMERSIONE	pag. 13
Art. 37 – Misure contro l’abusivismo	pag. 13
Art. 38 – Reiterazione della violazione	pag. 14
Art. 39 – Validità delle misure	pag. 14
TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI	pag. 14
Art. 40 – Sanzioni e attribuzioni del personale	pag. 14
Art. 41 – Interessi	pag. 14
Art. 42 – Limiti per i versamenti	pag. 14
Art. 43 – Attività di controllo, accertamento e riscossione coattiva	pag. 15
Art. 44 – Norme finali di rinvio	pag. 15
Art. 45 – Entrata in vigore	pag. 15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina ed integra le modalità d'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nelle vigenti disposizioni legislative (D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.). Esso definisce inoltre, anche con rinvio ad altri Regolamenti comunali, i divieti, i limiti e le modalità d'effettuazione della pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione ufficiale residente al 31 dicembre 2016, pari a 2.988 abitanti, il Comune di Moncalvo, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.507/1993, è da considerarsi appartenente alla V classe.

Art. 3 - Gestione dell'imposta e delle affissioni – Funzionario responsabile

1. Il Comune di Moncalvo gestisce direttamente il servizio delle pubbliche affissioni e le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni. Viene pertanto garantita, in appositi spazi, sia l'affissione di manifesti a contenuto istituzionale, sociale o privo di rilevanza economica sia, su richiesta, l'affissione di manifesti relativi all'esercizio di attività economiche e commerciali.
2. Il servizio e le attività di cui al comma 1 possono essere gestiti anche nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267/2000, oppure, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio e le attività di cui al comma 1 possono essere affidati in concessione nelle forme previste dalla legislazione vigente.
3. La materiale affissione (attacchinaggio) e deaffissione dei manifesti, così come l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti, possono essere affidate a soggetti abilitati esterni al Comune.
4. Il Comune designa un funzionario per la corretta applicazione e gestione sia del tributo che del servizio.
5. Il funzionario responsabile, per lo svolgimento delle attività ad esso attribuite, si avvale anche della collaborazione degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale; collabora inoltre alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari.
6. In caso di affidamento in concessione del servizio e delle attività di cui al comma 1, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Art. 4 - Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni, nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, sono stabilite con apposita delibera da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce. In caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente. (Le tariffe attualmente in vigore sono state adottate, negli anni, con le seguenti delibere: DCC n. 6 del 27/02/1998; DCC n. 6 del 28/02/2000; DGC n. 13 del 31/01/2002).
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

TITOLO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e delle affissioni, ad eccezione delle insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. Le tipologie e le caratteristiche degli impianti in centro storico, in attesa della redazione del citato Piano generale degli impianti pubblicitari, sono disciplinate dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 6 - Piano generale degli impianti. Criteri per la realizzazione

1. Oggetto del Piano sono tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
2. La predisposizione del Piano generale degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni è di competenza del Servizio Tecnico.
3. Il Piano dovrà contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire, che sarà redatto tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, della salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, della zona a circolazione limitata o obbligatoria, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.
4. La realizzazione del piano potrà avvenire anche per stralci funzionali e dovrà prevedere l'utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti.
5. Gli impianti pubblicitari non conformi alle disposizioni previste nel piano generale degli impianti dovranno essere rimossi ed eventualmente sostituiti a spese del Comune o del concessionario se trattasi di "impianti pubblici" e a spese del soggetto passivo di cui al successivo art. 9 se trattasi di "impianti privati".
6. La rimozione degli impianti privati, disposta con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico, dovrà essere eseguita entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza dell'avviso di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando le spese sostenute.
7. Fino all'approvazione del citato Piano generale degli impianti pubblicitari vengono mantenuti gli esistenti impianti fissi per le affissioni.
8. Il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione Paesaggistica, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
9. Il Piano è soggetto a revisione ogni cinque anni.

Art. 7 - Superficie degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, riferita alla popolazione di 2.988 unità registrate al 31/12/2016, non deve essere inferiore a mq 35,86, pari a mq 12 per ogni mille abitanti, che corrisponde a n. 51 fogli del formato 70 x 100.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art. 8- Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l'80 per cento alle affissioni di natura commerciale.

Art. 9 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, previo svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La superficie da destinare all'affissione diretta non può comunque essere superiore a mq. 10;
3. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 10 - Spazi privati per le affissioni

1. Il Piano generale degli impianti individua spazi da destinare alle pubbliche affissioni anche su beni di privati, previo consenso, anche tacito, da parte dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'art. 7, comma 1, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 11 – Autorizzazioni

1. È sottoposta ad autorizzazione comunale la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati.
2. Al di fuori dai centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovano su strade di proprietà comunale o in vista di esse.
3. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto, e non esime il titolare dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.
5. Le autorizzazioni, ai sensi del Codice della Strada, salvo casi particolari, hanno validità triennale e sono rinnovabili.
6. Non sono soggette ad autorizzazione ma a comunicazione/dichiarazione, corredata dall'attestazione di pagamento dell'imposta, se dovuta, le seguenti tipologie di pubblicità temporanea per le quali non necessita il preventivo parere di altri Uffici:
 - a) pubblicità effettuata sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi con esposizione di materiale pubblicitario di superficie non superiore a mezzo mq. per vetrina o ingresso;

- b) esposizione di cartelli/teli “vendesi/affittasi” di superficie non superiore a 2 mq. (sono esclusi dalla presentazione della comunicazione/dichiarazione i cartelli di superficie non superiore a un quarto di mq.);
 - c) esposizione di cartelli/teli in cantieri edili di superficie non superiore a 2 mq;
 - d) esposizione di locandine;
 - e) volantinaggio;
 - f) pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate;
 - g) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - h) pubblicità su veicoli;
 - i) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada;
 - j) pubblicità fonica.
7. La comunicazione/dichiarazione di cui al precedente comma 6 deve essere presentata all’Ufficio Tributi il quale, constatata la validità, ne rilascia copia debitamente timbrata e vistata. La copia rilasciata dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione.

Art. 12 - Competenza al rilascio dell’autorizzazione

1. Competente al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità è il Servizio Tecnico.

Art. 13 - Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intende installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare richiesta di autorizzazione al servizio competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso.
2. Qualora l’impianto pubblicitario venga installato su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l’apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal regolamento per l’applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 14 - Rilascio dell’autorizzazione

1. L’Ufficio competente esaminerà le richieste in base all’ordine cronologico di presentazione.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l’autorizzazione all’installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso nel caso in cui l’Ufficio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
4. L’autorizzazione è comunque rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.
5. L’autorizzazione viene rilasciata a condizione che il richiedente si impegni a provvedere alla periodica manutenzione del relativo impianto e il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzioni e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
6. In caso di inottemperanza delle suddette prescrizioni l’autorizzazione si intende revocata senza che l’utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
7. Nel caso di mancata installazione dell’impianto pubblicitario nel termine di mesi sei, l’autorizzazione si intende revocata.
8. L’autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993 che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell’assolvimento dell’obbligo tributario.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo dell’autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari o per debiti derivanti

dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

10. Copia dell'autorizzazione viene trasmessa all'Ufficio Tributi per i controlli di competenza.

Art. 15 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. Il titolare dell'autorizzazione si intende espressamente obbligato a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse, nei confronti del Comune, avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato devono essere riportati, a cura del titolare dell'autorizzazione, con targhetta o con scritta, i dati indicati nell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
4. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 16 - Limitazione e divieti

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste nei Regolamenti di Polizia Urbana ed Edilizio.
2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
3. La pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio deve essere effettuata nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 11/2002 in data 24/07/2002, pertanto è ammessa solo mediante consegna individuale a mano alle persone o con l'inserimento per intero del materiale pubblicitario all'interno delle cassette postali, evitando che il materiale immesso sporga dalla cassetta. E' vietato lasciare volantini su qualsiasi veicolo.
4. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n.285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre, n.495.
5. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
6. Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni ed i divieti espressamente previsti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
7. E', in ogni caso, vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

8. Deroghe ai divieti di cui al presente articolo possono essere consentite, in casi straordinari ed occasionali, con motivata ordinanza sindacale nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 17 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l'applicazione di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Moncalvo.

Art. 18 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art.19 - Pubblicità effettuata in difformità a Leggi e Regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Art. 20 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti;
 - b) le pubblicità non rimosse a seguito di denuncia di cessazione.
3. Le pubblicità abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
5. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D. Lgs n.507/1993.

TITOLO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 21 - Presupposto dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 22 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 23 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24 per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. E' considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 24 - Insegne d'esercizio. Definizione

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro

funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna).

Art. 25 - Insegne d'esercizio. Criteri di valutazione e modalità d'esenzione

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della relativa l'esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:
 - le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare.
2. Sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti.
3. Nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa".
4. L'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa". Nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna.
5. Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell'art. 7, c. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.
6. Per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

Art. 26 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 22 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione

dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta o inviata per email; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se perverrà al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi e la pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 27 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente, o bonifico bancario, intestato al Comune di Moncalvo, oppure con le modalità previste dalla vigente normativa per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione.
4. L'imposta della pubblicità annuale, se d'importo superiore ad € 258,00 può essere corrisposta in due rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio e luglio. In caso di pubblicità realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze, oppure, se successiva al 31 luglio, in due rate di pari importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e al 31 dicembre, ovvero alla data di cessazione dell'occupazione se anteriore al 31 dicembre.

Art. 28 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Al rimborso provvede il Funzionario Responsabile designato ai sensi del precedente art. 3 del presente Regolamento.
3. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente possono essere compensate secondo le modalità previste dal Regolamento delle Entrate Comunali. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura di cui al successivo art. 41, comma 1.

Art. 29 - Riduzioni dell'imposta

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 30 - Esenzioni dall'imposta

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 507/1993.

TITOLO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Art. 31 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune di Moncalvo garantisce l'affissione, in particolari impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. La misura degli spazi adibiti nel Comune di Moncalvo a pubbliche affissioni, con specificazione della percentuale riservata alle esposizioni istituzionali e comunque prive di rilevanza economica, è quella espressamente indicata all'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 32 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 33 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile apposita commissione, anche per posta elettronica, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), del numero e formato dei manifesti, dell'oggetto dell'affissione, della data di inizio e durata dell'affissione e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza desunto dalla data delle richieste regolarmente saldate.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il funzionario responsabile mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e il funzionario responsabile procede al rimborso delle somme versate.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Le variazioni o le aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
10. Il servizio di urgenza potrà essere garantito, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, solo per i manifesti non aventi contenuto commerciale e durante l'orario di servizio. La richiesta ed il materiale devono pervenire all'Ufficio Affissioni entro le ore 10 del mattino.
11. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente gli annunci funebri negli spazi appositamente destinati.
12. Il committente ha diritto al rimborso del diritto nei casi previsti dalla legge.

Art. 34 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
2. Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti.

Art. 35 - Riduzioni del diritto

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 36 - Esenzioni dal diritto

1. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 507/1993.

TITOLO V - MISURE PER CONTROLLARE IL FENOMENO DELL'ABUSIVISMO PUBBLICITARIO E PER FAVORIRNE L'EMERSIONE

Art. 37 - Misure contro l'abusivismo

1. In base a quanto disposto dall'art. 24, c. 5-bis, del D.Lgs. 507/1993, l'Amministrazione Comunale al fine di contrastare il fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari abusivi e/o dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi e favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo, riconosce a coloro che hanno installato/esposto una pubblicità abusiva un tempo di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per regolarizzare la propria posizione, mediante ottenimento delle necessarie autorizzazioni o concessioni e contestuale pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta.
2. In tal caso non saranno applicate le sanzioni amministrative, ma dovranno essere adempiute le eventuali prescrizioni di recupero e riqualificazione dell'ambiente interessato, stabilite dal competente Servizio comunale, entro 60 giorni dalla data di notifica delle prescrizioni medesime. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni amministrative e tributarie previste per legge.
3. La regolarizzazione è consentita nei soli casi di forme pubblicitarie compatibili con quelle di cui alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
4. L'amministrazione Comunale darà ampia pubblicità della presente opportunità, mediante pubblicazione sulla home page del sito istituzionale e con l'affissione di appositi avvisi negli spazi affissionali presenti sul territorio comunale.

5. Al fine di controllare l'abusivismo relativo alle affissioni non autorizzate per possibile carenza di disponibilità degli impianti affissionali presenti, si dispone che nel Piano generale degli impianti, da adottare come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, si preveda una superficie destinata agli spazi affissionali comunali congrua rispetto alle effettive esigenze.

Art. 38 - Reiterazione della violazione

1. In caso di reiterazione delle violazioni per esposizioni pubblicitarie abusive effettuate nell'arco nel triennio successivo rispetto alla prima violazione accertata e sanzionata, le agevolazioni e le riduzioni previste dal precedente art. 37 non saranno applicabili; verranno invece irrogate le sanzioni amministrative e tributarie nella misura massima prevista dalla normativa vigente.

Art. 39 - Validità delle misure

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo V sono applicabili fino all'approvazione del Piano generale degli impianti, cui farà seguito l'adozione dello specifico piano di repressione dell'abusivismo, di recupero e di riqualificazione, previsto dall'art. 24, c. 5-bis del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 40 - Sanzioni e attribuzioni del personale

1. Le sanzioni tributarie e amministrative relative all'oggetto del presente Regolamento sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.
2. Vengono altresì applicate le sanzioni per le violazioni alle disposizioni previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.
3. Le sanzioni di cui al presente regolamento si cumulano ad eventuali sanzioni previste da ulteriori norme di legge o regolamentari.
4. Gli agenti del Comando di Polizia municipale, il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, nonché il personale del Servizio Tecnico, sono autorizzati, nei limiti del servizio cui sono destinati, ad eseguire controlli e verifiche della pubblicità effettuata e dei manifesti affissi.
5. Il personale di cui al precedente comma 4, in relazione alle proprie competenze (rilascio dell'autorizzazione o applicazione del tributo), provvede anche all'applicazione ed alla riscossione delle rispettive sanzioni amministrative.

Art. 41 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi nella misura indicata nel Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 42 - Limiti per i versamenti

1. L'imposta sulla pubblicità permanente non è dovuta qualora l'importo da versare sia inferiore ad euro 5,00 (cinque). Tale importo non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.

2. Il limite di cui al precedente comma non si applica all'imposta comunale sulla pubblicità temporanea e ai diritti di affissione.

Art. 43 – Attività di controllo, accertamento e riscossione coattiva

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
2. A seguito delle attività di cui al precedente comma, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, e contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi indicati nell'avviso, entro il termine di presentazione del ricorso. Nell'avviso viene indicato che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, con aggravio a carico del contribuente degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, in quanto l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, secondo quanto disposto dal comma 792, art. 1, Legge n. 160/2019.
4. La riscossione coattiva è affidata dal Comune al soggetto preposto alla riscossione nazionale da Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i., il quale, in qualità di soggetto legittimato, procederà alla riscossione coattiva delle somme richieste con l'avviso di accertamento di cui al precedente comma, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva (D.P.R. n. 602/1973), secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.
5. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, è effettuata a mezzo ruolo.

Art. 44 - Norme finali di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Art. 45 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.